



## **TESTO PROVVISORIO**

### ***La celerità e il diritto di difesa***

*Mons. Jerzy Wiecek, Vicario Giudiziale  
Arcidiocesi di Gdansk*

#### Premessa

L'argomento che mi è stato suggerito è molto attuale, sia per la parte riguardante la questione della celerità processuale, sia per quella che concerne il diritto alla difesa<sup>1</sup>.

Papa Francesco, nella sua riforma del processo di nullità matrimoniale, ha indicato e definito i compiti della Chiesa, nell'ambito giudiziario. Con la riforma processuale egli ha dato disposizioni mediante le quali «si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi»<sup>2</sup>. A tale proposito ci si può porre pure una domanda, e cioè se il canone 1453<sup>3</sup>, che affronta anche la questione della celerità processuale, sia stato in qualche modo rafforzato, nel contesto del *motu proprio*? Sembra proprio così, perché, soprattutto oggi, si accetta sempre meno che l'amministrazione della giustizia venga fatta con indugio. Già in precedenza, i Romani Pontefici hanno insistito ripetutamente su quest'obbligo<sup>4</sup>. Pure loro avevano notato che le buone intenzioni non bastano: si richiedono strutture, impegno, vigilanza.

Quindi si intravede luce, alla fine del tunnel. In particolare, i tribunali che hanno introdotto la riforma di Papa Francesco lo hanno riconosciuto. Vale la pena notare che da più di sei anni la riforma papale, nella convinzione di molti, ha portato benefici visibili. Ciò non significa che non esistano

<sup>1</sup> Molti autori hanno già affrontato questo tema e la bibliografia è sterminata. Cf., per esempio, C. GULLO, *Celerità e gratuità dei processi matrimoniali canonici*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, pp. 229-244; AA.VV., *Tavola rotonda. Celerità e verità nelle cause di nullità matrimoniale*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico. IV Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico. Roma 20-24 settembre 2010*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma 2012, pp. 385-427; A. STANKIEWICZ, *La celerità nelle cause di nullità matrimoniale*: cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma 2015, pp. 217-235; AA.VV., *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*. Atti del IXI Congresso canonistico Gallipoli – settembre, 1987, Città del Vaticano, 1987; AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2006; G. LESZCZYŃSKI, *Gwarancje prawa do obrony w świetle Instrukcji Dignitas connubii*, in *Ius Matrimoniale* 13 (19), Warszawa 2008, pp. 111-123; J. GRĘZLIKOWSKI, *Racje i sens "prawa do obrony" w procesie o nieważność małżeństwa*, in *Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny* 53/3-4, Warszawa 2010, pp. 197-222.

<sup>2</sup> Cf. FRANCESCO, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, *Prooemium*, in *AAS* 107 (2015) 959.

<sup>3</sup> Can. 1453: «*Judices et tribunalia curent ut quam primum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tribunalibus primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in tribunalibus vero secundae instantiae, ultra sex menses*». Anche la istruzione *Dignitas connubii* all'art. 72 lo riprende, citandolo testualmente senza alcuna innovazione o peculiare applicazione.

<sup>4</sup> GIOVANNI PAOLO II, nella sua Allocuzione alla Rota Romana del 30 gennaio 1986, afferma: «vorrei anche dire una parola sull'opportunità che l'esame delle cause non si protragga troppo a lungo. So benissimo che la durata del processo non dipende soltanto dai giudici che devono decidere: vi sono molti altri motivi che possono causare ritardi. Ma voi, ai quali è stato affidato il compito di amministrare la giustizia, per portare così la pace interiore a tanti fedeli, dovete impegnarvi al massimo perché l'iter si svolga con quella sollecitudine che il bene delle anime richiede e che il nuovo Codice di diritto canonico prescrive, quando afferma: «Le cause non si protragano più di un anno nel tribunale di prima Istanza, e non più di sei mesi nel tribunale della seconda Istanza» (*ivi*, 1453). Che nessun fedele possa prendere spunto dalla eccessiva durata del processo ecclesiastico per rinunciare a proporre la propria causa o per desistere da essa, scegliendo soluzioni in netto contrasto con la dottrina cattolica: *AAS* 78 [1986], p. 925.



## **TESTO PROVVISORIO**

ancora pericoli che potrebbero smorzare questo entusiasmo; uno di questi può essere la violazione del diritto alla difesa. Tale problema è ancora oggi presente e vale la pena ricordarlo.

Per questo motivo, Papa Francesco, nell'introduzione al *motu proprio*, ricorda che il processo, deve garantire al massimo grado la tutela della verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario<sup>5</sup>.

### **I. La celerità nel motu proprio e i suoi vari aspetti nel procedimento processuale**

Papa Francesco, ha fatto due delle pietre miliari nella riforma procedurale, soprattutto quando si tratta della questione della celerità nel processo matrimoniale. Quindi, in qualità di vicario giudiziale in breve condividerò i miei pensieri-riflessioni su ciò che sembra essere utile nel lavoro giudiziario, nel contesto della riforma papale. Seguiamo quindi alcune proposte di papa Francesco.

#### **I.1. Procedure più semplici e agili**

- La prima pietra miliare è la semplificazione del processo ordinario. In questo ambito, l'innovazione più significativa è l'abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria per poter risposarsi: d'ora in poi, se non c'è appello nei tempi previsti, *la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diventa esecutiva*<sup>6</sup>. Ho iniziato a parlare del processo ordinario, poiché questo tipo di processo è trattato da tutti i tribunali come «il pane quotidiano» e sicuramente lo sarà ancora per molto tempo. Posso affermare (per esperienza) che questo aspetto della riforma è attualmente il più applicabile.

- La seconda è l'istituzione del *processus brevior*<sup>7</sup>. Non c'è dubbio che una delle maggiori novità del MIDI è rappresentata dall'introduzione del *processus brevior* nell'ordinamento processuale canonico, per la dichiarazione di nullità del matrimonio, nel quale il vescovo diocesano emette la sentenza.

Tuttavia, è necessaria una nota. Il nuovo tipo di processo matrimoniale non può essere visto dai singoli tribunali della Chiesa, in particolare dai vicari giudiziali, come un processo privilegiato, che avrebbe la precedenza assoluta sugli altri processi matrimoniali. Il can. 1458 è sempre in vigore: «Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni».

#### **I.2. Il foro competente**

Un altro aspetto legato alla celerità processuale è il nuovo titolo di competenza del tribunale al quale si può presentare il libello. Nel presentare il libello per introdurre una causa di nullità matrimoniale non si può scegliere qualsiasi tribunale, ma solo quelli che sono competenti in base alle disposizioni di legge. La competenza del tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio è una parziale novità del MIDI. La norma attuale non prevede

<sup>5</sup> Cf. FRANCESCO, Litterae Apostolicae motu proprio datae *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., *Prooemium* in AAS 107 (2015) 959.

<sup>6</sup> Cf. Ibid., *Prooemium*, I; cann. 1679 e 1680, § 1.

<sup>7</sup> Cf. Ibid., *Prooemium*, IV.



### **TESTO PROVVISORIO**

condizioni e lascia piena libertà alla parte attrice di scegliere il tribunale, purché una delle parti abbia il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio. La competenza del tribunale del domicilio del convenuto deriva dal principio giuridico generale contenuto nel can. 1407, § 3: *Actor sequitur forum partis conventae*<sup>8</sup>. Questa soluzione era in linea con l'attuale volontà del Legislatore di avere il giudice vicino alle parti in causa. Alla parte convenuta, che potrebbe non essere interessata a partecipare al processo, è stata garantita la vicinanza al tribunale in modo da incoraggiarla a partecipare attivamente ad esso e a presentare i suoi testimoni.

#### I.3. Introduzione della causa e la formula del dubbio

Nella riforma processuale di Papa Francesco ci sono novità legate all'introduzione della causa. Il canone 1676, § 1 MIDI prescrive infatti che il vicario giudiziale, dopo aver accettato il libello, invia copia del libello per notificarla alla parte convenuta, qualora non abbia sottoscritto il libello, dandole quindici giorni di tempo per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda. Il termine di quindici giorni, non menzionato in precedenza nel can. 1677, § 1 disciplina il procedimento. La fissazione di scadenze per le risposte, concretizza il ritmo del procedimento in questa fase.

In seguito, trascorso il termine sopra indicato e dopo che l'altra parte è stata nuovamente invitata a presentare la propria posizione, il vicario giudiziale, ai sensi del can. 1676, § 2 MIDI, con il suo decreto deve determinare la formula del dubbio e decidere se la causa deve essere trattata in un processo ordinario o in un processo breve, secondo i canoni 1683-1687. Il presente decreto deve essere notificato immediatamente (*statim*) alle parti e al difensore del vincolo. Il vicario giudiziale deve fare tutto il possibile per assicurarsi che la parte convenuta sia a conoscenza del processo.

#### I.4. La sentenza e la sua esecuzione

La disposizione del can. 1679 MIDI non ha alcun parallelo nel CIC/83. Si tratta di una disposizione completamente nuova e di uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo matrimoniale. Il Papa stesso, nel preambolo del MIDI, fa riferimento al principio che una sola sentenza di nullità del matrimonio è sufficiente perché diventi esecutiva (*una sententia pro nullitate exsecutiva*)<sup>9</sup>. Questa disposizione abolisce espressamente il sistema della *duplex conformis*, cioè il requisito di due sentenze conformi nelle cause matrimoniali; così era dai tempi della Costituzione Apostolica *Dei Miseratione* di Benedetto XIV del 3.11.1741.

Numerosi giuristi che lavorano nei tribunali e molti autori hanno notato che questa abolizione ha effetti favorevoli:

- sulla durata delle cause di nullità: evitare di dover ottenere due decisioni comporta un risparmio di tempo, di denaro, di fatica (materiale e psicologica);
- sulla disponibilità di ministri del tribunale, che sono meno impegnati nei tribunali di appello e quindi più numerosi per la trattazione delle cause in primo grado.

<sup>8</sup> Cf. P.V. Pinto, *I processi nel Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 1993, p. 488.

<sup>9</sup> Cf. can. 1684, § 1; art. 301, § 1 DC.



### **TESTO PROVVISORIO**

Sull'esempio del tribunale in cui lavoro, posso dimostrare gli effetti di questa riforma nel contesto di cui stiamo parlando<sup>10</sup>. [Presentazione...]

#### I.5. Continuità e novità dell'appello

La disposizione del canone 1680, § 2 del CIC/MIDI non ha equivalenti nella legislazione precedente, ma non è nemmeno una novità assoluta nel diritto processuale canonico. Il detto canone è diviso in due parti. La seconda parte è innovativa, in quanto ripristina nell'ordinamento canonico l'istituto dell'appello dilatorio (*appellatio frivola vel frustratoria*). Il canone prescrive: «Il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente meramente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza».

I giudici che si troveranno di fronte a motivi di appello di fatto presentati evidentemente in se stessi dilatori o addirittura assenti, ma ad una sentenza che evidentemente appare loro infondata, dovranno rifiutare di confermarla con decreto e ammetterla alla trattazione in appello.

#### I.6. Altri aspetti relativi alla celerità processuale

La celerità dei processi ha diversi aspetti e pure diversi responsabili, ognuno, naturalmente per la sua parte e in ragione del proprio ruolo e ufficio che svolge.

- Pertanto, prima di tutto, **le parti** del processo dovrebbero avere il massimo interesse al corretto svolgimento del procedimento. Le parti in causa devono dimostrare la loro volontà di arrivare alla verità. Talvolta, tuttavia, alcune ragioni oggettive, come la difficile reperibilità, o soggettive, come la strategia processuale, ritardano le attività processuali del tribunale. «E ciò accade a volte anche per la parte attrice, che pure ha dato impulso iniziale alla causa. Senza poi considerare, come si può immaginare, la possibile azione ostruzionistica che la parte convenuta a volte pone in atto, prolungando i tempi di reazione, chiedendo tempi supplementari adducendo al riguardo il proprio diritto di difesa e minacciando in caso contrario ricorsi e contestazioni, proponendo prove contrarie in numero elevato. Tutti atteggiamenti questi che procurano un significativo allungamento dei tempi»<sup>11</sup>.

- Anche il ruolo degli **avvocati** non può sfuggire alla nostra attenzione. «A volte pure gli avvocati possono essere causa di ritardo, spesso ciò avviene in rispecchiamento delle richieste o con l'avallo delle parti, che difendono e/o rappresentano»<sup>12</sup>. A questo proposito, vale la pena di ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 245, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii*, che consente alle parti – con l'aiuto del tribunale – di tenere sotto controllo l'attività degli avvocati: «Se gli avvocati trascurano di esibire in tempo utile le difese, le parti ne debbono essere informate e invitate a provvedere personalmente entro il termine stabilito dal giudice, o per mezzo di un nuovo avvocato legittimamente costituito»<sup>13</sup>.

- Il canone 1453, (citato all'inizio di questa riflessione), che affronta esplicitamente la questione della celerità, indica **i giudici** come i principali attori incaricati di supervisionare il ritmo del processo.

<sup>10</sup> G. P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni. La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, Milano 2016, pp. 108-109.

<sup>11</sup> Cf. D. MAMBERTI, «*Quam primum salva iustitia*» (Can. 1453). *Celerità e giustizia nel processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in *Ius communionis* 4 (2016) 183-201.

<sup>12</sup> Cf. *Ibid.*, p. 192.

<sup>13</sup> *Ibid.*



## **TESTO PROVVISORIO**

È il giudice che è il *dominus causae*, colui che dirige il processo e assume la responsabilità della speditezza dell'attività processuale. «Gli strumenti processuali a disposizione del giudice per dirigere in modo rapido l'attività processuale in una causa, sono molteplici e abbondanti, tutti ben calibrati perché nella loro utilizzazione non venga meno la sollecitudine efficace per la finalità della giustizia e della verità da raggiungere»<sup>14</sup>. Si può notare ad esempio, la questione della perenzione di un'istanza, se le parti, non essendo impediti, non compiono alcun atto processuale entro un periodo di sei mesi (cfr. can. 1520), o il diritto del giudice di limitare un numero eccessivo di testimoni (cf. can. 1553), che è anche aggiornato nell'articolo 157, § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*: «Il giudice limiti il numero troppo grande dei testi e delle prove; così pure non ammetta le prove addotte a scopo dilatorio (cf. can. 1553)»<sup>15</sup>.

- Papa Francesco, nella recente riforma del processo di nullità matrimoniale, si sofferma anche sulla responsabilità dei **vescovi**, soprattutto delle diocesi che non hanno ancora tribunali ecclesiastici, di preparare coloro che potranno lavorare nei tribunali che verranno istituiti per le questioni matrimoniali. È grande responsabilità dei vescovi assicurare che i processi matrimoniali siano condotti in modo efficiente<sup>16</sup>.

### **II. Il diritto di difesa nel procedimento processuale**

Papa Francesco, nel preambolo del *motu proprio* ha giustificato il motivo per cui le cause di nullità matrimoniale sono state e continueranno ad essere trattate attraverso il processo giudiziario piuttosto che amministrativo. Ha spiegato che ciò è richiesto dalla necessità di garantire, al massimo grado possibile, la protezione della verità del vincolo sacro, e questo è ciò che le garanzie dell'ordine giudiziario assicurano. Pertanto, quando parliamo di ordine giudiziario, non possiamo dimenticare che esso tocca anche il diritto di difesa nel suo contenuto. Il diritto di difesa è considerato un diritto fondamentale, essenziale e importante per raggiungere la verità processuale, ma allo stesso tempo non deve distorcere o deformare tale verità.

#### **II.1 Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale e la sua vulnerabilità**

Tenendo conto delle regole del processo matrimoniale canonico, possiamo dire che ci sono molte possibilità di violare il diritto alla difesa. Si tratta di una violazione di qualsiasi disposizione di legge che garantisca ad una parte una forma specifica di difesa dei propri diritti. Pertanto, un interessato può difendere ed esercitare il suo diritto basato su una disposizione di diritto canonico in varie fasi del processo, a partire dalla richiesta di processo e dalla formazione della controversia, nella fase probatoria del processo, nella fase discussoria e nella fase decisoria. Come risulta, questo vale sia per il processo ordinario che per il processo breve.

##### **II.2.1. Fase introduttoria**

<sup>14</sup> Ibid., p. 193.

<sup>15</sup> Art. 157, § 3, DC.

<sup>16</sup> Cf. CIC/MIDI, can. 1673, § 2; art. 8, § 1.





### **TESTO PROVVISORIO**

Fase introduttoria del giudizio è quella che comincia con la presentazione del libello e si chiude con la contestazione della lite. Il libello deve essere conforme alla legge<sup>17</sup>, e deve essere indirizzato ad un giudice competente<sup>18</sup>. Il vicario giudiziale secondo il can. 1674, § 1 CIC/MIDI non può dare luogo ad alcuna causa fino a quando ciò non sia stato richiesto da colui che ha il diritto di impugnare il matrimonio<sup>19</sup>.

Il diritto di difesa della parte convenuta è qui tutelato dalla legge canonica in modo abbastanza ampio, in tutti i tipi di processo; *l'audiatur et altera pars*, la precisazione dell'oggetto della causa, appartengono alla più intima essenza del diritto di difesa.

La legge nel canone 1676, § 1 MIDI prescrive che il vicario giudiziale, dopo aver accettato il libello, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda<sup>20</sup>.

Se parliamo di diritto alla difesa in questa fase del processo, dobbiamo considerare anche la questione relativa alla notifica di una copia del libello alla parte convenuta. È importante che l'altra parte sia a conoscenza del fatto che si terrà un processo per nullità del matrimonio. A volte capita che la parte convenuta riceve il libello ma non risponde.

Vorrei condividere qui una delle pratiche che da molti anni seguiamo nel nostro tribunale. Insieme a una copia del libello e del decreto dell'ammissione del libello introduttorio della causa, inviamo una breve lettera di accompagnamento alla parte convenuta, spiegando la natura della causa, del processo e nello stesso tempo incoraggiando l'altra parte alla partecipazione al processo. È un breve messaggio scritto in modo molto pastorale e incoraggiante le persone a conoscere la verità sul loro matrimonio. Grazie a questa accortezza spesso cessa la resistenza della parte convenuta e partecipa al procedimento e nello stesso può esprimere il proprio parere. Indubbiamente, la mancanza di una qualsiasi risposta da parte della *pars conventa* costituisce un segnale che la causa deve essere particolarmente attenzionata.

Inoltre, è importante sottolineare ciò che è essenziale alla tutela del diritto di difesa, ovvero che l'oggetto della causa sia ben chiaro per le parti; che sia chiaro innanzi il *petitum*.

#### II.2.2. Il diritto di difesa nella fase probatoria

Come è noto, la fase probatoria è quella che va dall'interrogatorio delle parti fino al decreto di *conclusio in causa*; essa costituisce il cuore del giudizio. Non tutto comunque può essere considerato essenziale alla tutela del diritto di difesa. Nella fase probatoria del processo, questo diritto viene esercitato principalmente da:

<sup>17</sup> Cf. cann. 1501-1504.

<sup>18</sup> Cf. CIC/MIDI, can. 1672; RP, art. 7, § 1-2.

<sup>19</sup> Cf. can. 1501; art. 92-93; 114, DC; H. Stawniak, *Wprowadzenie sprawy i zakończenie instancji według instrukcji „Dignitas connubii”*, w: *Proces małżeński według instrukcji „Dignitas connubii”*, pp. 76-77.

<sup>20</sup> Cf. CIC/MIDI, can. 1676, § 1.



### **TESTO PROVVISORIO**

- il diritto del difensore del vincolo e degli avvocati di essere presenti all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti<sup>21</sup>, ma il giudice, a causa di circostanze di persone e cose, può ordinare diversamente<sup>22</sup>. È da notare che nel *motu proprio* il canone 1677, § 1, a parte la rinumerazione, non ha cambiato il suo contenuto ed è stato citato integralmente nel documento papale. Nel passato, è stata data a questa norma l'interpretazione<sup>23</sup>. Oggi sembra che la menzionata norma attribuita da Papa Francesco nella riforma processuale vuole sottolineare il ruolo forte e attivo del difensore del vincolo, del promotore di giustizia e dei patroni delle parti. Ciò consente alle persone sopra riferite di essere permanentemente presenti nel processo matrimoniale canonico e costituisce una mobilitazione per il loro coinvolgimento attivo nel procedimento processuale<sup>24</sup>. Una conseguenza di quanto detto sopra è:

- il diritto di porre domande ai testimoni attraverso il giudice<sup>25</sup>;
- il diritto di prendere visione del fascicolo processuale anche prima della sua pubblicazione e il diritto di esaminare le prove presentate dalle parti<sup>26</sup>;
- il diritto di visionare i fascicoli processuali non ancora noti e il diritto di ottenere copie del fascicolo al momento della pubblicazione<sup>27</sup>;
- il diritto di prendere conoscenza, al momento della pubblicazione, dei fascicoli che il giudice ritiene necessario tenere segreti alle parti, dopo aver prestato giuramento o promessa di segretezza<sup>28</sup>.

L'essenza del diritto di difesa comprende in questa fase anche il diritto delle parti di proporre e presentare al giudice vari mezzi di prova. Questo è un valore fondamentale del processo di nullità matrimoniale e dimostra che le parti hanno il diritto di difendere i propri interessi e di conoscere la verità oggettiva sul loro matrimonio. In questo caso, le parti dovrebbero essere libere di offrire le prove. Il loro valore e la valutazione finale spetta comunque al giudice<sup>29</sup>. La mancata ammissione di prove che siano eque, ragionevoli e necessarie può essere una forma di negazione del diritto di difesa,

<sup>21</sup> Cf. CIC/MIDI, can. 1677, § 1.

<sup>22</sup> Cf. can. 1559.

<sup>23</sup> C. GULLO, *Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, in *AA.VV., Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*. Atti del IX Congresso canonistico Gallipoli – settembre, 1987, Città del Vaticano, 1987, pp. 40-41; «Non sembra invece appartenere al nucleo essenziale del diritto di difesa (can. 1559 et 1678), il diritto di assistere agli interrogatori, diritto riconosciuto al patrono ma non alla parte, neppure a quella che sia costituita in giudizio personalmente; contro la violazione di questo può esser fatta valere in giudizio la azione di annullabilità delle deposizioni assunte senza preavviso ai patroni [In senso contrario, perché la parte o il patrono possono sempre chiedere di completare gli atti, cfr. S. R. R. *Romana* decr. 15 marzo 1985 c. Serrano, in *Dir. Eccl.* 1985, p. 276ss.]; non si capisce infatti, in caso contrario che „diritto” sarebbe quello contro la cui violazione non sarebbe esperibile alcun rimedio giuridico!».

<sup>24</sup> Cf. *Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Jusus papieża Franciszka*, Tarnów 2015, pp. 104-105.

<sup>25</sup> Cf. can. 1561.

<sup>26</sup> Cf. CIC/MIDI, can. 1677, § 1, n. 2°.

<sup>27</sup> Cf. can. 1598, § 1; art. 235, § 1, DC.

<sup>28</sup> Cf. art. 234, DC.

<sup>29</sup> Cf. R. Szychmiller, *Prawo do obrony w procesie kanonicznym*, w: *Finis legis Christus*. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński i J. Krajczyński, T. I, Warszawa 2009, pp. 800-801; art. 177, DC.



### **TESTO PROVVISORIO**

così come la mancata notifica all'avvocato delle date delle udienze previste, l'accoglimento delle richieste dell'avvocato di adattare le date delle udienze alle sue possibilità, la facoltà di presentare domande aggiuntive o di mettere a verbale le deposizioni rilevanti delle parti e dei testimoni. Il diritto di difesa può essere violato anche dalla mancata ammissione di una prova specifica, quando la sua rilevanza per il caso è indiscussa e non sono ancora state prodotte prove sufficienti<sup>30</sup>.

#### II.2.3. Il diritto alla difesa nella fase discussoria

Certamente dalla legge è riconosciuto alle parti di presentare proprie argomentazioni difensive e, di conseguenza, si fa obbligo al giudice di concedere un *congruo* periodo di tempo per la loro presentazione<sup>31</sup>.

Inoltre durante la fase discussoria, questo diritto di difesa viene attuato attraverso:

- il diritto di rispondere all'avvocato della controparte o del difensore del vincolo<sup>32</sup>;
- il diritto di presentare altri documenti o pareri di esperti, che devono essere pubblicati in conformità con il can. 1600<sup>33</sup>;
- se il giudice non ha concesso un tempo sufficiente per la presentazione di osservazioni, o se le osservazioni sono state presentate e il giudice le ha respinte, c'è un abuso del diritto di difesa e di conseguenza si può impugnare la sentenza ai sensi del canone 1620, n. 7° CIC<sup>34</sup>.

Nella discussione della causa è il difensore del vincolo, ai sensi dell'articolo 243, § 1 della Istruzione, ad avere il diritto di essere ascoltato per ultimo. Vi è poi una violazione del diritto di difesa se alle parti non è stato concesso un termine fisso per inviare le loro osservazioni o se il giudice si è rifiutato di accettarle.

#### II.2.4. Il diritto di difesa nella fase decisoria e nelle impugnazioni contro la sentenza

Per quanto riguarda il diritto alla difesa nella fase decisionale di un processo di nullità matrimoniale mi limiterò alla pubblicazione della sentenza. È necessario per garantire alla parte la possibilità di conoscere la motivazione della sentenza, come indicato dai cann. 1612, § 3 e 1614 che comporta di conseguenza la possibilità di valutare se l'esercizio del diritto di appello sia davvero ragionevole<sup>35</sup>. La sentenza avrà pertanto effetto solo a partire dalla pubblicazione<sup>36</sup>. La necessità di pubblicare la sentenza è stata fortemente sottolineata da Giovanni Paolo II nel suo discorso al personale della Rota Romana nel 1989. Si è domandato in modo retorico: «come potrebbe una delle

<sup>30</sup> Cf. Ibid, pp. 804-804.

<sup>31</sup> Cf. can. 1601; art. 240, § 1, DC.

<sup>32</sup> Cf. can. 1603, § 1; art. 242, § 1, DC.

<sup>33</sup> Cf. W. Krański, *Prawo do obrony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa*, *Ateneum Kapłańskie t. 152 (2009) z. 3 (601)*, p. 351.

<sup>34</sup> Cf. Ibid., p. 352.

<sup>35</sup> Cf. G. ERLEBACH, *Il giudice e il diritto di difesa delle parti*, in: *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, p. 113; art. 258, §, 1 DC.

<sup>36</sup> Cf. art. 257, § 1; art. 130 DC.





### **TESTO PROVVISORIO**

parti difendersi in grado di appello contro la sentenza del tribunale inferiore, se venisse privata del diritto di conoscerne la motivazione sia in iure che in facto?»<sup>37</sup>.

Alla luce di quanto detto, non è accettabile la prassi seguita da alcuni tribunali ecclesiastici di comunicare alle parti solo la parte dispositiva della sentenza, o di dichiarare che la sentenza può essere consultata presso la sede del tribunale o di indicare che una parte può ottenere una copia della sentenza su richiesta.

Per quanto riguarda la tutela del diritto di difesa nell'ambito di impugnazioni della sentenza è importante che il giudice che pronuncia la sentenza, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti processuali, indichi i mezzi concreti con cui può essere impugnata. A questo proposito, si deve tenere presente, in conformità con il disposto dell'articolo 257, § 2 dell'Istruzione, che oltre al diritto di appellare al tribunale locale di appello deve essere indicato il diritto di appello alla Rota Romana.

Ci si chiede cosa si intenda per «negazione» del diritto di difesa. Molti autori affermano che è necessario prendere in considerazione i seguenti elementi: gravità della violazione del diritto di difesa, il contesto processuale nel quale è stato violato il diritto alla difesa, cioè la fase del processo e il fatto che questo diritto è stato materialmente violato, «può quindi trattarsi di un'esclusione totale del diritto di difesa, così come di un'esclusione parziale ma significativa»<sup>38</sup>.

#### Conclusione

L'argomento che mi è stato chiesto di affrontare, porta a ripassare necessariamente i vari aspetti della riforma di Papa Francesco, da un lato soprattutto nel contesto della celerità processuale, e dall'altro lato, la concretizzazione del diritto di difesa di ciascuna delle parti del processo.

Dalla riforma papale non risulta che il Papa stesso voglia porre la celerità come valore assoluto per il processo, anche se ha detto che «si favorisca [...] la celerità dei processi». Rimane quindi il principio secondo cui la celerità ha un valore subordinato alla giustizia. Prima di tutto si deve cercare la giusta decisione, in secondo luogo si deve perseguire la decisione celere.

Il diritto di difesa nel processo di nullità matrimoniale sembra di essere uno dei temi fondamentali del diritto processuale canonico. È così perché grazie alle garanzie prescritte dalla legge il processo matrimoniale diventa uno strumento per raggiungere una verità obiettiva. Il diritto di difesa non ha solo una connotazione soggettiva in riferimento alle parti private, ma contribuisce anche ad un fruttuoso sviluppo del processo, contribuendo in definitiva all'emissione di una sentenza giusta.

<sup>37</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 1989*, AAS 81 [1989], p. 924.

<sup>38</sup> R. Szychmiller, *Prawo do obrony w procesie kanonicznym...*, p. 803.